

# COMUNE DI PRAMOLLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE n. 21 del 16/12/2025

**Parere del Revisore sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 e sulla pre-intesa "contratto collettivo del personale dipendente annualità economica 2025".**

## Il revisore dei conti

Richiamate:

- la deliberazione n. 57 del 12/12/2025, con la quale la Giunta Comunale ha espresso i propri indirizzi per la costituzione della parte variabile del fondo e le direttive per la contrattazione decentrata integrativa;
- la determinazione n. 204 del 15/12/2025 con la quale è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025;
- la pre intesa sottoscritta in data 15/12/2025 di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025 (accordo di parte economica).

Considerato che:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, recita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

- l'art. 8, comma 7, del vigente CCNL 16/11/2022, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

- l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; tale disposizione è espressamente richiamata dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022.

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, il quale dispone che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui al citato art. 23 sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzative, prendendo a riferimento come base di

calcolo il personale in servizio al 31/12/2018. Alla data di redazione della documentazione in oggetto, l'Ente non prevede un maggior numero di dipendenti nel 2025 rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018 (2 unità per entrambi gli anni).

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2014.

Vista la documentazione in oggetto, con la quale l'Amministrazione intende procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 e in particolare che:

1. il fondo delle risorse decentrate 2025, in applicazione dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, è determinato in euro 10.987,01 di cui euro 6.723,13 per risorse decentrate stabili, ed euro 4.263,88 per risorse decentrate di parte variabile;

2. che l'importo di euro 4.263,88 si compone:

- dell'incremento previsto dall'art. 79, comma 2, lettera d) relativo alle somme derivanti dal Fondo lavoro straordinario dell'anno precedente per euro 200,00;

- dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3, (0,22% monte salari anno 2018) per euro 119,59;

- delle risorse per gli incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21-05-2018, pari ad euro 3.944,29.

Esaminate:

- l'Ipotesi di Accordo integrativo relativo ai criteri per l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 (art. 80 CCNL 16/11/2022), sottoscritta in data 15/12/2025;

- le relazioni illustrative e tecnico/finanziaria con le quali riportano la costituzione del Fondo risorse decentrate e la dimostrazione del rispetto dei vincoli di utilizzo dello stesso.

Rilevato che il presente accordo si limita alla destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 tra i vari istituti, confermando quanto già definito giuridicamente con i precedenti contratti integrativi.

Preso atto che:

1. il fondo delle risorse decentrate 2025 è stato determinato nel rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

2. la destinazione delle risorse variabili, unitamente ad una parte di risorse stabili non utilizzate per il finanziamento di altri istituti, è destinato, in parte all'erogazione di premi legati alla performance organizzativa e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022, all'erogazione di premi legati alla performance individuale. Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari

dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

Rilevato altresì che:

- l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, di cassa, residui, sia ai fini del bilancio sia ai fini del pareggio;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio di previsione.

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti

Certifica

Sulla base della documentazione trasmessa, che il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022 è stato costituito nel rispetto della regolamentazione normativa e contrattuale.

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri della pre-intesa contratto collettivo integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025, sottoscritta in data 15/12/2025.

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs.165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Pramollo, 16/12/2025

Il Revisore dei Conti

Giorgio Villa

